

## DOMANDA PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELL' IMU ANNO \_\_\_\_\_

(Articolo 12-ter del Regolamento IMU del Comune di Como, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 01/10/12)

Il sottoscritto,

Cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_ via / piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

proprietario dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze di seguito indicate:

INDIRIZZO	DATI CATASTALI							POSSESSO		DESTINAZIONE D'USO (abitazione principale o pertinenza)
	SEZ.	FG.	MAPP.	SUB.	CAT.	CL.	RENDITA CATASTALE	MESI	%	

comunica che, per le proprie particolari condizioni di difficoltà economica, ha ottenuto dalla Banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, con la quale ha in corso un contratto di mutuo, garantito da ipoteca di primo grado sui predetti immobili, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per n. \_\_\_\_\_ mesi, come da documentazione allegata.

### CHIEDE

pertanto, analoga **sospensione per il pagamento dell'IMU**, comunque non superiore a n. 24 mesi, con possibilità di regolarizzare, alla scadenza del termine concesso, i pagamenti degli importi dovuti, maggiorati con gli interessi maturati, nella misura pari al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giornaliera, come previsto dall'art. 12-ter del Regolamento IMU del Comune di Como, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 01/10/12.

Dichiara che l'appartamento sopra indicato, con le relative pertinenze:

- è utilizzato come propria abitazione principale, in quanto ivi residente e dimorante con i propri familiari;  
 è l'unico immobile posseduto sull'intero territorio nazionale

(Eventuale) Al termine del periodo di sospensione dal pagamento IMU, chiede, inoltre, di poter beneficiare di una dilazione del debito, con applicazione dei previsti interessi, per n. \_\_\_\_\_ rate (non superiori a n. 24)

Como, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( firma del dichiarante )

**Regolamento IMU del Comune di Como,  
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 01/10/12**

**ART. 12 ter  
SOSPENSIONE PAGAMENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. I soggetti passivi proprietari di abitazione principale ed eventuali pertinenze che hanno in corso un contratto di mutuo e che, per le loro particolari condizioni di difficoltà economica, sono stati ammessi dalla Banca mutuante, garantita da ipoteca di primo grado sull'immobile, ad usufruire di una sospensione dal pagamento delle rate del mutuo, possono chiedere al Comune analoga sospensione per il pagamento dell'IMU, con possibilità di regolarizzare, alla scadenza del termine concesso, i pagamenti degli importi dovuti, maggiorati con gli interessi maturati, nella misura pari al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giornaliera.
2. Tale sospensione verrà concessa, previa presentazione di apposita domanda, solo per l'IMU interamente dovuta al Comune, in quanto riferita all'abitazione principale ed alle relative pertinenze.
3. In nessun caso la sospensione del pagamento può essere concessa per la quota di imposta riservata allo Stato.
4. Il predetto beneficio della sospensione del pagamento IMU per l'abitazione principale e le eventuali relative pertinenze, può essere concesso al soggetto passivo richiedente a condizione che non siano posseduti nell'intero territorio nazionale altri immobili di qualsiasi categoria, natura e destinazione, anche solo pro-quota.
5. La sospensione può avere la stessa durata della moratoria concessa dalla Banca mutuante, ma, comunque, non può essere superiore a ventiquattro mesi.
6. In presenza dei predetti presupposti e requisiti, il Comune dispone la sospensione del pagamento dell'IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze, mediante apposito provvedimento nel quale sono specificate, sia la durata della sospensione, sia le modalità di pagamento dell'IMU alla scadenza del termine assegnato.
7. Se richiesto dall'interessato, al termine della sospensione è possibile beneficiare di una rateizzazione del debito residuo, con applicazione dei previsti interessi e per una durata rapportata all'entità dell'importo dovuto ma, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.
8. Il mancato pagamento alla prevista scadenza di due rate, comporta la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente accertamento della violazione, mediante notifica di apposito provvedimento.